



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1396

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**OGGETTO:**

Stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la Doc "delle Venezie" Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2019. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 4.

Il giorno **13 Settembre 2019** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	<b>PRESIDENTE</b>	<b>MAURIZIO FUGATTI</b>
Presenti:	<b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>MARIO TONINA</b>
	<b>ASSESSORE</b>	<b>MIRKO BISESTI</b>
		<b>ROBERTO FAILONI</b>
		<b>MATTIA GOTTARDI</b>
		<b>ACHILLE SPINELLI</b>
		<b>GIULIA ZANOTELLI</b>
Assenti:	<b>ASSESSORE</b>	<b>STEFANIA SEGNANA</b>
Assiste:	<b>IL DIRIGENTE</b>	<b>ENRICO MENAPACE</b>

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 prevede che le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento dei mercati del vino, comprese le uve e i mosti di cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35 della legge n. 238/2016;

vista la richiesta di data 6 agosto firmata dalle organizzazioni di categoria, a cui aderiscono gli operatori della filiera vitivinicola delle Venezia, e dal Consorzio DOC delle Venezia con la quale si chiede alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento di adottare lo stoccaggio di quantitativi di prodotto provenienti dalle superfici a Pinot grigio delle Venezia DOC;

considerata la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova) la quale ha messo in evidenza uno squilibrio fra le quantità di vino prodotto dal sistema "delle Venezia"- Pinot grigio rispetto ai volumi assorbibili dai mercati, con conseguente presenza di giacenze e che tale situazione dovrà confrontarsi con le favorevoli aspettative sulla produzione della vendemmia 2019;

acquisita un'intesa con le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino";
- visto il decreto dirigenziale PQAI IV prot. n. 29396 del 10 aprile 2017 concernente l'autorizzazione al Consorzio tutela DOC delle Venezia, con sede in Venezia, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "delle Venezia", o in lingua slovena "Beneških okolišev", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 30 marzo 2017;
- visto l'articolo 39 della predetta legge n. 238/2016 riguardante le disposizioni relative alla "Gestione delle produzioni" dei vini a DOP e IGP;
- visto in particolare il comma 4, dell'articolo 39 in relazione al quale le "regioni ... al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono

stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti....”;

- visto la nota congiunta prot. n. 483672 del 02 agosto 2019 (integrata con nota n. 489764 del 06 agosto 2019) con la quale il Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” e le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della legge 238/2016, l'attivazione della misura dello stoccaggio di quota parte dei prodotti (uve, mosti e vino) provenienti dalle superfici atte a Doc “delle Venezie” - Pinot grigio ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione per le produzioni 2019;
- considerata la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova) la quale ha messo in evidenza uno squilibrio fra le quantità di vino prodotto dal sistema “delle Venezie”- Pinot grigio rispetto ai volumi assorbibili dai mercati, con conseguente presenza di giacenze e che tale situazione dovrà confrontarsi con le favorevoli aspettative sulla produzione della vendemmia 2019;
- preso atto della stima delle produzioni di vendemmia 2019 a cura dall'Ufficio Tutela delle Produzioni Agricole;
- preso atto che l'iniziativa nelle intenzioni dei proponenti, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc “delle Venezie” - Pinot grigio con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di stabilire per le motivazioni esposte in premessa, d'intesa con la Regione del Veneto e con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a DOC “delle Venezie” - Pinot grigio ottenuti dalla vendemmia 2019;
2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio obbligatorio è quello proveniente dalle uve eccedenti i 150 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 180 quintali/ettaro;
3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
  - a. la misura riguarda anche le produzioni di Pinot grigio provenienti dagli eventuali esuberi di produzione delle altre denominazioni, coesistenti nel medesimo territorio, che vengono destinati alla designazione DOC “delle Venezie” - Pinot grigio;
  - b. che sono escluse dalla presente misura di stoccaggio le produzioni destinate alla designazione DOC “delle Venezie” - Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
  - c. che la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe;
  - d. che un eventuale svincolo totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio potrà avere inizio non prima del 01 marzo 2020 salvo situazioni eccezionali;

- e. che i quantitativi di mosti e vini atti a dare Doc “delle Venezie” - Pinot grigio oggetto di stoccaggio obbligatorio possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a vino Igt consentito nel territorio provinciale o vino generico effettuata autonomamente dal detentore del prodotto nei termini previsti dall’art. 38, commi 2 e 3 della legge 238/2016;
4. che qualora si configurassero situazioni congiunturali tali da compromettere il funzionamento del mercato dei vini Doc “delle Venezie” – Pinot grigio, il Consorzio di tutela congiuntamente con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatari della richiesta, potrà richiedere alle competenti Amministrazioni l’adozione di ulteriori disposizioni atte a superare lo squilibrio congiunturale stesso;
5. che prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista alla precedente lettera d), il Consorzio di tutela congiuntamente con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatari della richiesta può presentare alle competenti Amministrazioni richiesta:
- di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Doc “delle Venezie” - Pinot grigio;
  - di riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio;
- allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione;
6. che nel caso il Consorzio non abbia ancora ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 41, comma 4, della Legge n. 238/2016 per presentare le richieste di cui ai punti 4 e 5 deve acquisire la condivisione con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatari della richiesta di attivazione della misura dello stoccaggio;
7. di condividere l’esigenza che si operi nel perseguimento dell’obiettivo di aumentare la qualità e valorizzazione dell’elevato valore identitario espressione della “viticoltura di montagna e/o alpina”;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di San Michele a/ A (TN), alla Società Triveneta Certificazioni, al Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” ed alle Organizzazioni di categoria provinciali firmatarie la richiesta;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace